CITTA'DI SERMONETA

(Provincia di Latina)

"REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI, PER LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI E PER L'EFFETTUAZIONE DI CERIMONIE SIMBOLICHE PRIVE DI VALORE GIURIDICO"

Approvato con deliberazione di C.C. n°65 del 27.11.2023

INDICE GENERALE

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Funzioni

Art. 3 – Luogo della celebrazione

Art. 4 – Calendario e orario delle celebrazioni

Art. 5 – Richiesta della celebrazione

Art. 6 – Celebrazione con l'ausilio di un interprete

Art. 7 – Celebrazione su delega

Art. 8 – Costo del servizio

Art. 9 – Uffici e personale coinvolti

Art. 10 – Organizzazione del servizio preventiva alla celebrazione

Art. 11 – Prescrizione per l'utilizzo dei locali durante le celebrazioni

Art. 12 – Allestimento degli ambienti

Art. 13 – Disposizioni Finali

Art. 14 – Entrata in vigore

ART. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione delle attività inerenti la celebrazione dei matrimoni civili, della costituzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso nel territorio del Comune di Sermoneta, nel rispetto della normativa vigente, nonché l'effettuazione di cerimonie simboliche prive di valore giuridico.
2. Essi hanno luogo nel giorno indicato dalle parti e si svolgono nella Casa Comunale, nel rispetto dei giorni e degli orari indicati nel presente Regolamento, secondo la normativa vigente e le circolari attuative ed esplicative del Ministero dell'Interno.
   La sola cerimonia simbolica da parte dell'Ufficiale di Stato Civile può avere luogo, su richiesta, anche in luoghi diversi dalla casa comunale purchè nel territorio comunale.
3. La celebrazione del matrimonio civile è attività istituzionale garantita, così come previsto dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000).
4. La costituzione di unioni civili tra persone dello stesso sesso è disciplinata e regolamentata dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76 e dal DPCM 23 Luglio 2016, n. 144.
5. La cerimonia simbolica, inerente ricorrenze importanti della relazione affettiva, consiste nel rinnovo della promessa matrimoniale, quale lo scambio di un patto d'amore che pur essendo privo di valore giuridico, riafferma e sancisce il legame tra gli sposi.
   Si può dare luogo alla cerimonia simbolica anche nel caso in cui i richiedenti vogliano ripetere in luoghi diversi dalla casa comunale il proprio matrimonio appena celebrato in via ufficiale.

ART. 2 - Funzioni

1. I matrimoni civili e le costituzioni delle Unioni Civili sono celebrati dal Sindaco in qualità di ufficiale del governo.
2. Il Sindaco può delegare ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 396/2000 le funzioni di Ufficiale dello Stato Civile agli Assessori, ai Consiglieri Comunali, al Segretario Comunale, ai dipendenti a tempo indeterminato dell'Ente e in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate ai dipendenti a tempo determinato.
3. Possono inoltre celebrare i matrimoni civili e le costituzioni delle Unioni Civili anche i cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione alla carica di consigliere comunale, come previsto dall'art. 1, c. 3 del D.P.R. 396/2000. Qualora i nubendi o le parti intendano far celebrare il loro matrimonio a cittadino/a italiano/a, gli stessi dovranno presentare apposita domanda indirizzata al Sindaco, con anticipo di almeno 30 giorni.
4. Il possesso dei requisiti di cui al punto precedente dovrà essere dichiarato dalla persona celebrante, mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000. Una volta ricevuta la documentazione di cui ai precedenti punti, il Sindaco, effettuate le necessarie verifiche, disporrà o meno, a sua discrezione, di delegare le funzioni di Ufficiale dello Stato Civile, per la sola celebrazione dell'evento specifico, alla persona richiesta la quale dovrà sottoscrivere per accettazione l'atto di delega.
5. L'Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio, deve indossare la fascia tricolore, come previsto dall'art. 70 del D.P.R. 396/2000.
6. E' fatto divieto all'Ufficiale di Stato Civile ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici o religiosi.
7. Per le cerimonie simboliche, senza rilevanza civile ed alcun valore giuridico, sarà cura dei richiedenti far celebrare la cerimonia da persona di loro fiducia oppure richiedere la presenza dell'Ufficiale di Stato Civile. Durante le cerimonie simboliche è vietato utilizzare la fascia tricolore in dotazione al Sindaco o altro segno distintivo di un'autorità.
8. In ordine all'uso della fascia tricolore da parte del soggetto che rappresenta la comunità locale, risultano pienamente vigenti le disposizioni recate dalla circolare n. 5 in data 4 novembre 1998 dal Ministero dell'Interno.

ART. 3 - Luogo della celebrazione

1. Il matrimonio con il rito civile e la costituzione delle unioni civili devono essere celebrati pubblicamente, alla presenza di due testimoni maggiorenni, muniti di documento di identità in corso di validità, anche parenti degli sposi, su domanda degli interessati, nei seguenti luoghi:
   - Sala Consiliare
   - Loggia dei Mercanti

- Belvedere adiacente la Sede Municipale
- Giardino degli Aranci

oltre che nei locali di proprietà e nella disponibilità del Comune di Sermoneta che si intendono, pertanto, qualificati quali sedi distaccate dell'Ufficio di Stato Civile istituiti con deliberazione della Giunta Comunale.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 3.11.2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127", il Comune può disporre l'istituzione di più separati uffici dello stato civile anche in altre sedi private, istituite con apposita deliberazione della Giunta Comunale da trasmettere al Prefetto, che siano di particolare pregio storico, architettonico, ambientale, paesaggistico, artistico o idonee alla valorizzazione del territorio, a condizione che dette sedi esterne, siano sempre e comunque nella disponibilità del Comune, e che il provvedimento abbia carattere di ragionevole continuità territoriale e temporale, pertanto non potrà pertanto avvenire per un singolo matrimonio.
   Detti luoghi, per l'occasione assumeranno la denominazione "Casa Comunale" ai sensi del Codice Civile.
   In caso di strutture private, riconosciute come uffici separati dello stato civile, i rapporti tra il Comune e i proprietari delle strutture verranno disciplinati mediante contratti di comodato d'uso.
3. Anche le celebrazioni simboliche possono essere celebrate pubblicamente, su domanda degli interessati, nei luoghi sopra individuati.
4. Possono essere celebrati matrimoni e/o costituzione delle unioni civili presso il Centro Civico di Monticchio esclusivamente per i richiedenti con comprovata e documentata invalidità.
5. La visita delle sale e dei luoghi di pertinenza comunale potrà essere effettuata da parte dei richiedenti previo appuntamento da concordare con l'ufficio matrimoni dello Stato civile al fine di evitare eventuali coincidenze con altre attività già pianificate e inserite nel programma amministrativo.
6. La celebrazione dei matrimoni civili e la raccolta delle dichiarazioni costitutive delle unioni civili fuori dalla Casa Comunale e dai luoghi autorizzati, può avvenire, solo nei casi previsti dall'art. 110 del Codice Civile e dagli art. 1. c. 4 e art. 3 c. 7 del DPCM 23 Luglio2016, n. 144.
   Qualora le parti, o una di esse, siano impossibilitate a recarsi presso la sede comunale per infermità o altro impedimento, l'ufficiale di stato civile si trasferisce, con l'assistenza del segretario comunale, nel luogo in cui si trovano le parti impedite, per la celebrazione. In questo caso è necessaria la presenza di 4 testimoni. Lo stato di impedimento deve essere opportunamente e previamente documentato all'ufficiale di stato civile.

ART. 4 - Calendario e orario delle celebrazioni

1. I matrimoni civili, le dichiarazioni costitutive delle unioni civili e le cerimonie simboliche sono celebrati, previo pagamento della relativa tariffa stabilita con deliberazione della Giunta Comunale, in via ordinaria all'interno dei giorni e dell'orario di servizio dell'ufficio di stato civile:

GIORNI	ORARIO DI SERVIZIO
Lunedì - Mercoledì -Venerdì	**dalle 10,00 alle 13,00**
Martedì - Giovedì	**dalle 10,00 alle 13,00** **dalle 15,00 alle 18,00**

2. Al di fuori dell'orario d'ufficio, i matrimoni civili, le dichiarazioni costitutive delle unioni civili e le cerimonie simboliche possono essere celebrati nei seguenti giorni e orari:

GIORNI	FUORI ORARIO DI SERVIZIO
Lunedì - Mercoledì -Venerdì	**dalle 15,00 alle 18,00**
Sabato	**dalle 10,00 alle 13,00** **dalle 15,00 alle 18,00**
Domenica e Festivi	**dalle 10,00 alle 13,00** **dalle 15,00 alle 18,00**

3. Le celebrazioni sono comunque sospese durante le seguenti festività, ricorrenze civili e religiose:
   - 1 e 6 Gennaio
   - Domenica della Festa di Sant'Antonio e Sagra della Polenta
   - 19 Marzo (festa del patrono)
   - La domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo
   - 25 Aprile
   - 1° Maggio
   - 2 Giugno
   - 15 Agosto
   - 2° sabato e domenica di Ottobre (Rievocazione Storica)
   - 1° Novembre e 1° domenica di Novembre – Ricorrenza defunti e caduti delle guerre
   - 8, 25, 26, 31 Dicembre.
4. Tutte le celebrazioni sono inoltre sospese il venerdì ed il sabato antecedenti le consultazioni elettorali, nei giorni in cui le stesse hanno svolgimento, nonché il giorno immediatamente successivo.
5. Il giorno, il luogo e l'orario della celebrazione vanno rispettati rigorosamente.

ART. 5 - Richiesta della celebrazione

1. La richiesta di celebrazione del matrimonio va concordata con l'Ufficio di Stato Civile al quale andrà presentata apposita domanda, sottoscritta da entrambi i nubendi o da un loro incaricato o dal legale rappresentante dell'agenzia matrimoniale incaricata. L'istanza dovrà contenere le generalità dei nubendi, la data, l'ora ed il luogo prescelto e la scelta del regime patrimoniale.
   La celebrazione del matrimonio civile deve essere preceduta dalle regolari pubblicazioni di matrimonio, come previsto dall'art. 50 e segg. del D.P.R. 396 del 03.11.2000. Qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione e la prenotazione del matrimonio decade automaticamente.
2. La richiesta di costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso va concordata con l'Ufficio dello Stato Civile ed è compilata contestualmente alla richiesta della celebrazione della costituzione dell'unione civile dinanzi all'ufficiale dello Stato Civile da entrambi gli interessati.
   Nella richiesta ciascuna parte dovrà dichiarare tra l'altro: a) il nome e il cognome, luogo e data di nascita, la cittadinanza ed il luogo di residenza; b) l'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione civile di cui all'art. 1, c. 4 della legge 20/05/2016, n. 76.
   L' Ufficiale dello Stato Civile deve verificare l'esattezza della dichiarazione e può acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'unione civile.
   Ricevuta la richiesta di costituzione dell'unione civile, l'Ufficiale dello Stato Civile redige processo verbale in cui indica l'identità' delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta e lo sottoscrive unitamente ai richiedenti.
   Le verifiche devono essere effettuate entro trenta giorni dalla redazione del processo verbale. Da tale data, o anche da data antecedente, se le verifiche sono completate prima e l'Ufficiale dello Stato Civile ne ha dato obbligatoria comunicazione ai richiedenti, le parti possono presentarsi all'Ufficiale dello Stato Civile per costituire l'unione civile.
3. La richiesta di effettuazione di cerimonia simbolica va concordata con l'Ufficio dello Stato Civile al quale andrà presentata apposita domanda, sottoscritta da entrambi gli interessati.

ART. 6 - Celebrazione con l'ausilio di un interprete

1. Nel caso i nubendi, testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'Ufficiale di Stato Civile, prima della celebrazione (matrimonio o costituzione dell'unione civile), di comprendere la lingua italiana.
2. Qualora dimostrassero di non intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete come previsto dagli artt. 13 e 66 del D.P.R, 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere i nubendi stessi.
3. L'Eventuale interprete dovrà presentarsi all'Ufficiale di Stato Civile almeno 5 giorni prima della celebrazione, esibendo un documento di identità in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico sottoscrivendo apposito verbale sulla capacità ad effettuare la traduzione richiesta comprensivo di giuramento.

ART. 7 - Celebrazione su delega

1. Nel caso il matrimonio avvenga su delega di altro comune, gli sposi dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, indicando la data e l'ora scelta, all'Ufficiale di stato civile con anticipo di almeno 30 giorni.
2. Per il matrimonio celebrato su delega di altro comune i nubendi dovranno produrre, almeno nei 10 giorni antecedenti la data della celebrazione, salvo diverso accordo con l'ufficiale di stato civile, la seguente documentazione:
   a) Delega del Comune di residenza del nubendo/a che ha provveduto alla richiesta di pubblicazioni del matrimonio;
   b) Fotocopia del documento di identità dei nubendi e dei due testimoni che sottoscriveranno l'atto insieme agli sposi;
   c) Conferma del regime patrimoniale già a suo tempo sottoscritto con apposito modulo predisposto dall'ufficio;
   d) Copia del versamento.

ART. 8 - Costo del servizio

1. Per la celebrazione di matrimoni civili, la raccolta delle dichiarazioni di costituzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e le cerimonie simboliche, presso uno dei luoghi di cui all'articolo 3, è dovuto il pagamento delle tariffe, determinate e aggiornate con deliberazione della Giunta Comunale. Nella determinazione delle tariffe, sono considerati a titolo di rimborso:

- Il costo del personale necessario per l'espletamento del servizio;
- Il costo dei servizi offerti per lo svolgimento delle cerimonie (utilizzo della sala comunale, Loggia dei Mercanti, Belvedere e Giardino degli Aranci, spese gestionali, pulizia, riscaldamento, illuminazione, spese di custodia, manutenzione ordinaria, etc).

2. Le suddette tariffe sono diversificate a seconda del luogo di celebrazione e della residenza o meno nel Comune di Sermoneta di almeno uno dei nubendi o delle parti.
3. L'importo dovuto deve essere versato, prima della celebrazione, al servizio di tesoreria comunale e la ricevuta consegnata in copia all'ufficio di stato civile entro lo stesso termine.
4. La celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili al di fuori dell'orario ordinario di servizio e nei luoghi diversi dalla Sala Consiliare, costituiscono servizi aggiuntivi e facoltativi non rientranti tra i servizi pubblici essenziali, per i quali è possibile richiedere un contributo da parte degli utenti in applicazione della speciale disciplina contenuta nell'art. 43 della Legge 449/1997, nell'art. 119 del D. Lgs n. 267/2000, nell'art. 15, comma 1 – lettera d) del CCNL del 01/04/1999, come sostituito dall'art 4 comma 4 del CCNL del 05/10/2001. Tali contributi costituiscono entrata per il bilancio comunale e alimentano il fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL comparto "Funzioni Locali" del 16/11/2022 che rimanda all'art.67 comma 3 lettera a) del CCNL comparto "Funzioni Locali" del 21/5/2018.
   L'Ente destina ad un apposito fondo per la produttività ed il miglioramento del servizio per la celebrazione di matrimoni risorse finanziarie pari al 25% dei proventi derivanti dalla celebrazione di matrimoni/costituzioni unioni civili/cerimonie simboliche svolti nell'anno, accertati trimestralmente. Il relativo importo è comprensivo dei contributi previdenziali, assistenziali e IRAP a carico dell'Ente. I compensi incentivanti la produttività saranno attribuiti al personale addetto all'Ufficio di Stato Civile sulla base dei criteri determinati in sede di contrattazione decentrata integrativa in conformità con le forme e nei modi previsti dai vigenti contratti nazionali del lavoro del comparto Regioni e Autonomie Locali.
5. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte, per causa imputabile all'Ente, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme corrisposte, in relazione ai servizi non prestati.
   Nessun rimborso competerà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.
6. E' dovuto, in forma cauzionale, il pagamento della somma di € 100,00, che verrà trattenuta nel caso di ritardo superiore ai 15 minuti rispetto all'orario fissato per la celebrazione.

ART. 9 - Uffici e personale coinvolti

1. **L'Ufficio dello Stato Civile è** deputato a tutti gli adempimenti di legge previsti per la celebrazione dei matrimoni civili e la raccolta delle dichiarazioni costitutive delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché per la tenuta del calendario delle prenotazioni di cerimonie simboliche.

2. A valere sugli stanziamenti del fondo delle risorse di cui all'art. 8, viene corrisposto al personale addetto all'Ufficio di Stato Civile un corrispettivo economico a titolo di compenso incentivante la produttività ed il miglioramento del servizio correlato al numero di celebrazioni effettuate, al grado di partecipazione alle attività di competenza, rilevabile dal sistema di rilevazione delle presenze al di fuori dell'orario di lavoro, all'impegno fornito e alla qualità della prestazione resa. I compensi incentivanti la produttività saranno liquidati nel limite massimo del 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale, a compensazione delle corrispondenti prestazioni lavorative rese. Tale importo non è cumulabile con compenso per lavoro straordinario.
3. Mensilmente l'ufficiale dello Stato Civile invierà l'elenco delle date e dei luoghi delle celebrazioni all'Area di Polizia Locale, all'Area Cultura e Turismo e all'Area Tecnica.

ART. 10 - Organizzazione del servizio preventiva alla celebrazione

1. L'ufficio Comunale competente all'organizzazione della celebrazione di matrimoni civili, alla raccolta delle dichiarazioni costitutive delle unioni civili e alla tenuta del calendario delle prenotazioni delle cerimonie simboliche è l'Ufficio dello Stato Civile.
2. La richiesta relativa all'uso dei luoghi per le celebrazioni di cui sopra, deve essere inoltrata all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Sermoneta.
3. L'Ufficio di Stato Civile accorderà l'autorizzazione per l'utilizzo del luogo scelto, ovvero comunicherà le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza.
4. Nei successivi 15 giorni dall'accoglimento dell'istanza, dovrà essere corrisposta la tariffa prevista e la ricevuta dovrà essere consegnata all'Ufficio di Stato Civile. Il mancato pagamento entro il termine di quindici giorni dall'autorizzazione, costituisce implicita rinuncia dei richiedenti.
5. Oltre i compiti istituzionali regolati dalle disposizioni di legge, sono resi di norma dal Comune i seguenti servizi:
    a. disponibilità del luogo della cerimonia per il tempo necessario al rito e per l'accoglienza dei soggetti invitati o incaricati dagli sposi a rendere particolari servizi: fotografi, cineoperatori, musicisti, addetti agli addobbi della sala, fioristi etc.;
    b. servizio atto a garantire l'accesso regolare degli sposi, degli invitati e degli incaricati di cui sopra e la loro uscita a celebrazione avvenuta;
    c. permesso per l'accesso e sosta nella zona ad eventuale traffico limitato per la vettura degli sposi per il tempo necessario alla cerimonia e per lo scarico e il carico degli eventuali addobbi e di altre attrezzature.

ART. 11 - Prescrizioni per l'utilizzo dei locali durante le celebrazioni

1. Tutte le persone interessate alle cerimonie dovranno tenere fin dal momento dell'ingresso nella sede individuata per la celebrazione e fino alla conclusione del rito, compreso il relativo esodo, un contegno corretto, riguardoso e decoroso evitando schiamazzi e comportamenti che rechino disturbo.
2. Il personale dell'Ente presente nel luogo della celebrazione richiamerà quanti non osservino le regole comportamentali di cui al precedente comma, con facoltà di richiedere l'intervento della Polizia Locale ove reputi necessario l'allontanamento dai locali di soggetti che, sebbene diffidati continuino ad adottare comportamenti molesti.
3. E' severamente vietato il lancio di riso, coriandoli, petali, volantini o altro materiale di difficile rimozione all'interno ed all'esterno dei luoghi destinati alle celebrazioni.
4. E' vietata qualsiasi forma di somministrazione di alimenti e bevande (buffet, aperitivi, etc).
5. E' consentita la possibilità di utilizzare strumenti musicali per diffondere musica di sottofondo nel corso della cerimonia, anche con l'ausilio di impianti stereo e/o di impianti di amplificazione.
6. Ogni connesso onere finanziario e organizzativo, compreso l'assolvimento dei diritti SIAE, risulta a totale carico dei nubendi o di coloro che costituiscono unione civile.
7. Qualora venissero trasgredite dette disposizioni, salvo identificazione del responsabile, sarà addebitato ai soggetti richiedenti, l'importo forfettario di €. 150.00 a titolo di contributo per le spese di pulizia aggiuntive.

ART. 12 - Allestimento degli ambienti

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, addobbare il luogo dove dovrà essere svolta la cerimonia, fermo restando che, alla fine della stessa cerimonia, dovranno provvedere alla tempestiva ed integrale rimozione degli addobbi.

2. Il luogo della celebrazione dovrà essere restituito nelle medesime condizioni in cui è stato concesso.
3. Nel caso di trasgressione di dette disposizioni, salvo identificazione del responsabile, sarà addebitato ai soggetti richiedenti, l'importo forfettario di € 150,00 a titolo di contributo per le spese di pulizia e sistemazione.
4. L'Ente di intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposta dai richiedenti.
5. L'Ente si intende altresì sollevato in caso di eventuali danni cagionati a terzi.
6. Nel caso si verifichino danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione delle cerimonie, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente.

ART. 13 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia e più precisamente;
   - Codice Civile;
   - D.P.R. 3 novembre 200, n. 396;
   - Legge 20 maggio 2016, n. 76;
   - D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
   - Statuto Comunale.

ART. 14 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale, sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, entrando in vigore alla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione; da tale data saranno abrogate tutte le disposizioni con esso contrastanti.
2. Non sono previste deroghe se non espressamente indicate nel presente provvedimento.